



La Venaria Reale
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO
DELLA REGGIA DI VENARIA REALE
E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA

FORNITURA COMPONENTE VEGETALE PER I GIARDINI
DELLA REGGIA DI VENARIA

OGGETTO: CSA - PARTE I
NORME CONTRATTUALI

PROGETTO
ESECUTIVO

SCALA:

DATA: 02/2009

REVISIONE:

FILE: GI_FO_09_CSA-I.doc

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO

Arch. Mirella MACERA

Arch. Maurizio Reggi

Arch. Alessia Bellone

Arch. Diego Bernardi

con la consulenza:

Arch: Giuseppe Rallo

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 3	REQUISITI DELLA FORNITURA	4
ART. 4	VARIANTI	4
ART. 5	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	5
ART. 6	VALIDITÀ DELL'OFFERTA.....	5
ART. 7	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 8	CAUZIONE	5
ART. 9	SUB – APPALTO.....	6
ART. 10	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	7
ART. 11	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	7
ART. 12	CONSEGNA DELLA FORNITURA – TEMPISTICHE E MODALITA'	7
ART. 13	CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	9
ART. 14	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	9
ART. 15	PAGAMENTI.....	9
ART. 16	PENALI PER RITARDO NEI LAVORI.....	10
ART. 17	QUALITA' E PROVENIENZA DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA E GARANZIE COLLAUDO DELLA FORNITURA.....	10
ART. 18	COLLAUDO DELLA FORNITURA	11
ART. 19	MODALITÀ DEL COLLAUDO	11
ART. 20	DECISIONI DEL COLLAUDO	11
ART. 21	ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DEL COLLAUDO.....	11
ART. 22	FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO.....	11
ART. 23	GARANZIE	12

ART. 24	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 25	RISOLUZIONE ANTICIPATA	12
ART. 26	FORO COMPETENTE	13
ART. 27	SPESE CONTRATTUALI.....	13

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto, che ha per oggetto la fornitura di piante, cespugli e piante tappezzanti, da inserire nell'ambito del Parco Alto e Parco Basso dei Giardini Reggia di Venaria Reale.

La messa a dimora della componente vegetale sarà eseguita da altra ditta e quindi non oggetto del presente appalto.

La componente vegetale sarà utilizzata nei seguenti ambiti dei giardini della Reggia di Venaria Reale:

- Area 1 - Peschiera;
- Area 2 – Quadrato davanti alla Garden House;
- Area 3 - Fontana d'Ercole;
- Area 4 - Giardino a fiori

L'appalto è da intendersi totalmente "a misura", secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 12/04/2006 n° 163.

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con procedura negoziata con esperimento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare, nei limiti consentitigli dalla Legge, le eventuali quote di fornitura che intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

La descrizione sommaria della fornitura in oggetto è riportata nell'articolo 3.

La descrizione analitica è riportata nei vari articoli del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II - Prescrizioni tecniche.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

2.1 Importo opere

L'importo a misura della fornitura compresi nel presente appalto è definito come segue:

A) IMPORTO FORNITURA:

- **Fornitura componente vegetale (a misura) oltre IVA** € 109.755,00

In relazione alle esigenze della Committenza, la fornitura della componente vegetale avverrà secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente capitolato.

Nulla sarà dovuto all'impresa esecutrice per tale complessità tecnica-operativa, che dovrà essere programmata in totale accordo con la Committenza e secondo le indicazioni e disposizioni del Direzione dell'esecuzione del servizio.

2.2 Oneri di Sicurezza

Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza, la presente fornitura non prevede la messa a dimora della componente vegetale, pertanto non sono contemplati oneri della sicurezza configurandosi il presente appalto quale semplice fornitura.

La ditta Appaltatrice dovrà comunque prestare attenzione alle indicazioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D.Lgs 81/2008, redatto per i lavori legati al “Progetto di perfezionamento della componente vegetale dei Giardini della Reggia di Venaria Reale” in cui è indicata l’area di scarico e stoccaggio della componente vegetale e le modalità di consegna atte ad escludere situazioni di interferenza con i lavori nei giardini e con il pubblico presente. Estratto di tale piano relativo alla consegna del materiale vegetale è allegata alla documentazione del presente appalto.

2.3 Criterio di aggiudicazione - Importo contrattuale

La fornitura del presente Capitolato è aggiudicata in base al criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006,

L’importo contrattuale corrisponde pertanto:

- Fornitura a misura: applicando il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in sede di gara sull’importo di cui all’art. 2;

Si intende che l’importo offerto è da considerarsi netto e comprensivo di ogni onere necessario all’esecuzione della fornitura e comprensivo delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative in vigore.

Resta inteso che il ribasso offerto è implicitamente esteso agli eventuali nuovi prezzi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Committente su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

Art. 3 REQUISITI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche e prescrizioni tecniche della presente fornitura sono dettagliatamente descritte all’interno dei documenti del presente appalto e in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II – Prescrizioni tecniche.

Le quantità richieste sono riportate nel documento Computo Metrico.

La documentazione d’appalto è completata da una Documentazione Fotografica delle aree in cui verrà disposta la componente vegetale, e l’elenco prezzi della fornitura.

Art. 4 VARIANTI

L’Amministrazione si riserva di apportare alla fornitura quelle varianti quantitative sia in aumento che in diminuzione che riterrà opportune per i propri scopi funzionali dandone congruo preavviso al Fornitore.

L’Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni alla fornitura in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione.

Nel caso di variazioni quantitative verrà adeguato il compenso sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi.

Art. 5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente appalto si configura come semplice fornitura. L'area individuata per la consegna del materiale, non interferisce con i lavori e le attività (compreso la presenza del pubblico), all'interno dei giardini .

La ditta Appaltatrice dovrà adeguarsi alle indicazioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D.Lgs 81/2008, redatto per i lavori legati al "Progetto di perfezionamento della componente vegetale dei Giardini della Reggia di Venaria Reale" in cui è indicata l'area di scarico della componente vegetale e le modalità di consegna atte ad escludere situazioni di interferenza con i lavori nei giardini e con il pubblico presente. Estratto di tale piano relativo alla consegna del materiale vegetale è allegata alla documentazione del presente appalto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione del Progetto sopraccitato provvederà a coordinare gli aspetti della sicurezza legati alla consegna del materiale.

Art. 6 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta avrà una validità di 180 giorni dal momento della presentazione. Non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione né abbuono in caso di aumenti di costi derivanti da qualsivoglia ragione che intercorrano in tale periodo.

Art. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine previsto dall'art. 11 e 12 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia (DPR 252/98).

Art. 8 CAUZIONE

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, l'esecutore della fornitura è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dal D.Lgs n° 163/2006.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Ditta Appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Se la cauzione è sostituita con deposito di titoli, la Committente può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

La Ditta Appaltatrice può essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta Appaltatrice.

La predetta garanzia può essere prestata nelle seguenti forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 D. Lgs. 385/93, la società di intermediazione dovrà essere munita di idonea autorizzazione ministeriale.

Art. 9 SUB – APPALTO

Il subappalto è regolamentato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

E' fatto divieto al fornitore di subappaltare a terzi, anche parzialmente, la fornitura oggetto di acquisizione da parte del Consorzio senza l'autorizzazione scritta del responsabile del procedimento, pena la risoluzione di diritto del contratto, come previsto dall'art. 1656 cod. civ.

Per la fornitura la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

In caso di mancata indicazione in sede di offerta, per quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto.

Art. 10 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati nell'importo contrattuale, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

La Ditta aggiudicatrice è tenuta, oltre alla fornitura della componente vegetale, a propria cura e spese ai seguenti oneri ed obblighi:

- materiale e attrezzature occorrente per la formazione delle zolle;
- materiale e attrezzature occorrente per la fasciature dei fusti;
- materiale e attrezzature eventualmente occorrente per il contenimento del fenomeno di evapotraspirazione delle piante a foglia caduca;
- imballaggi e protezioni necessari per il trasporto della componente vegetale;
- trasporto e scarico della componente vegetale;
- assicurazione verso terzi per qualunque rischio derivante dal trasporto e dalla scarico della componente vegetale;
- ogni obbligo nei confronti del personale impiegato per il trasporto.

La ditta aggiudicatrice è altresì fatto obbligo, prima dell'inizio della fornitura, sottoporre alla Committenza del materiale oggetto della fornitura

Oneri derivanti da obblighi e responsabilità della Ditta Fornitrice:

- 1) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committenza, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 2) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;

Art. 11 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Fornitore dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi.

La Ditta fornitrice deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue, che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio sarà assunto dalla Ditta Fornitrice

Art. 12 CONSEGNA DELLA FORNITURA – TEMPISTICHE E MODALITÀ

La Committenza si riserva la facoltà di dare esecuzione del contratto in via d'urgenza.

La Committenza potrà richiedere la consegna del materiale secondo due modalità:

- un unico trasporto di tutto il materiale
- la suddivisione delle consegne sino ad un massimo di tre trasporti.

In tutte e due le modalità la Ditta fornitrice non potrà avanzare richieste di maggiori oneri per i costi di trasporto.

La consegna dei materiali della fornitura in oggetto dovrà rispettare la seguente tempistiche:

- in caso di unico trasporto la fornitura della componente vegetale dovrà avvenire entro **sette giorni** dalla richiesta inviata dal Direttore dell'esecuzione della fornitura.
- in caso tre differenti trasporti, ogni consegna dovrà avvenire entro **cinque giorni** dalla richiesta inviata dal Direttore dell'esecuzione della fornitura.

Ordine e quantitativi delle singole consegne saranno comunicati secondo un programma predisposto dal Direttore per l'esecuzione della fornitura a cui la Ditta fornitrice si dovrà scrupolosamente attenere. Su tale programma la Ditta Fornitrice non potrà avanzare richieste di maggiori oneri.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria dell'Appalto, la Committenza si riserva la facoltà di effettuare visita al vivaio per l'approvazione delle piante da utilizzare per la fornitura. Le piante individuate verranno contrassegnate, fotografate e verrà stilato apposito verbale.

In caso non fosse possibile eseguire tale sopralluogo, la Ditta fornitrice dovrà inviare documentazione fotografica del materiale oggetto della fornitura. Resta inteso che, in qualsiasi caso, al momento della consegna presso i giardini della Reggia di Venaria Reale, il Direttore dell'esecuzione procederà, in contraddittorio con rappresentante della Ditta Fornitrice, alla verifica del materiale fornito, in termini di quantità e qualità, e la rispondenza ai requisiti contrattuali.

La Committenza si riserva altresì di comunicare, per iscritto, al fornitore, con adeguato anticipo, eventuali variazioni che la tempistica prevista per la consegna potrebbe subire a seguito della programmazione dei lavori nei cantieri in corso.

Se l'andamento climatico non consentirà la messa a dimora di tutta la componente vegetale oggetto della fornitura, la Committenza si riserva la facoltà di posticipare la consegna di parte del materiale in un periodo idoneo per la messa a dimora, indicativamente il prossimo autunno. La quota di materiale già fornito verrà liquidata secondo le modalità di pagamento riportate all'art. 15 del presente Capitolato. Per l'eventuale slittamento dei tempi di consegna la Ditta fornitrice non potrà avanzare richieste di maggiori oneri.

Il fornitore si impegna in ogni caso ad iniziare la fornitura a partire dal settimo giorno dall'avvenuta approvazione per iscritto del campione.

L'approvazione dei campioni deve essere tale da consentire la predisposizione dei materiali nei tempi previsti.

Le operazioni di scarico del materiale in cantiere verranno effettuate con mezzi e personale dell'impresa appaltatrice della fornitura. Il fornitore dovrà pertanto comunicare alla Direzione dell'esecuzione della fornitura la data di consegna della fornitura o della singola partita con un anticipo di almeno 2 giorni.

La Committenza ha individuato l'area di scarico per la presente fornitura, in uno spazio a diretto contatto con la via di accesso ai giardini, viale Carlo Emanuele a Venaria Reale. Tale spazio consente lo svolgimento di scarico del materiale senza interferenze con: l'ambito dei giardini, i visitatori del complesso e l'impresa che provvederà alla messa a dimora delle piante.

Resta inteso che le operazioni di trasporto e di scarico, risultano a carico dell'assuntore della fornitura.

E' onore del Fornitore, su semplice richiesta scritta della Direzione dell'esecuzione, di reintegrare, sostituire o riparare, nel minor tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dalla consegna, a propria cura e spese, i componenti della fornitura che, a seguito della verifica

effettuata al momento della consegna sopra indicata, risultassero mancanti, danneggiati ovvero non rispondenti alle specifiche di cui al CSA –parte II – Prescrizioni tecniche, ferma la garanzia del fornitore per eventuali difetti occulti del materiale consegnato, da far valere con le modalità e termini di legge.

Art. 13 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Come indicato al precedente articolo del presente Capitolato, è a carico dell'Appaltatore , perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta dal Direttore dell'esecuzione della fornitura, alla preventiva campionatura di tutta la componente vegetale oggetto della fornitura accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte dello stesso Direttore dell'esecuzione.

Taluni accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dal Direttore dell'esecuzione della fornitura.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera la Ditta fornitrice dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore per l'esecuzione della fornitura di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, la Ditta Fornitrice rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura dovranno essere notificate e provate con lettera raccomandata alla Committenza, la quale, riconosciuta la giusta causa, potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe.

Art. 15 PAGAMENTI

Il pagamento degli oneri relativi alla fornitura saranno eseguiti entro 60 giorni dal termine della fornitura.

In caso di richiesta, da parte della Committenza, di consegna differita di parte della fornitura legate alle condizioni climatiche stagionali, verrà dato corso al pagamento di quanto già regolarmente fornito e sarà stabilito un programma di consegne per la quota rimanente delle forniture.

La Committente, si riserva la facoltà di trattenere la cauzione sino al termine del mese di novembre 2009 quale garanzia su difetti occulti del materiale vegetale, la cui verifica può avvenire solo dopo un certo periodo di sviluppo vegetativo del materiale fornito.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per forniture eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che la Ditta fornitrice stessa possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Si precisa che i termini per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento decorreranno dalla data in cui la fattura perverrà agli Uffici della Stazione Appaltante.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 16 PENALI PER RITARDO NEI LAVORI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura rispetto i termini indicati all'art. 12 del presente Capitolato o nella eventuale comunicazione di modifica verrà applicato una penale di € 100,00 al giorno, fino al massimo del 10% del prezzo aggiudicazione.

Superata tale limite la Committenza ha la facoltà di risolvere il contratto. L'ammontare della penale sarà addebitata sul primo pagamento da effettuarsi a favore del fornitore. Mancando crediti o essendo questi insufficienti si procederà alla esecuzione della cauzione. L'applicazione della penale non limita il diritto della Committenza di richiedere l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 17 QUALITA' E PROVENIENZA DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA E GARANZIE COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il Fornitore garantisce l'ottima qualità delle piante, che dovranno avere le caratteristiche riportate **nel Capitolato speciale d'Appalto – parte II – Prescrizioni Tecniche.**

La Ditta garantisce la propria produzione da difetti nella coltivazione, preparazione e manutenzione in vivaio e garantisce inoltre le piante fitopatologicamente sane al momento dell'acquisto.

Per effetto di tale garanzia, il Fornitore è tenuto a sostituire senza alcun onere per la Committenza, tutti i materiali e/o le parti della fornitura che presentassero difetti, di materiale e di imballo, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno, compreso quello che la Committenza dovesse pagare a terzi in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

In caso di mancato attecchimento dovuti a difetti imputabili alla qualità delle componente vegetale fornita, la componente vegetale fallita, od esemplari di eguali caratteristiche, saranno messi a disposizione della Committenza, presso i vivai di produzione della Ditta.

La garanzia è valida al termine del mese di novembre 2009.

Sono esclusi dalla garanzia danni derivanti da: incuria, incidenti, agenti atmosferici, patogeni, atti vandalici, od altri eventi straordinari.

Tutte le spese di imballaggio e trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del Fornitore. Ogni singola parte della fornitura dovrà essere scrupolosamente pulita ed adeguatamente protetta ed imballata per il trasporto.

Art. 18 COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il certificato di regolarità della fornitura sarà rilasciato dal Direttore dell'esecuzione della fornitura entro 90 giorni dalla conclusione della consegna della fornitura.

Art. 19 MODALITÀ DEL COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che la fornitura presenti i requisiti richiesti dal contratto e dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi ed accettati dalla Committenza.

Il Direttore dell'esecuzione della fornitura sottopone ad esame le quantità di prodotti che ritiene necessario, senza che la Ditta possa elevare contestazioni o pretese; può eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita. I prodotti che vengono deteriorati per le esecuzioni delle prove, di accertamento e analisi, sono a carico della Ditta, alla quale verranno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

Art. 20 DECISIONI DEL COLLAUDO

Il direttore dell'esecuzione della fornitura, sulla base di prove e accertamenti effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non corrispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili le forniture che presentassero difetti di lievi entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

L'assenza di rappresentanti della Ditta fornitrice è considerata come acquiescenza alla constatazione ed ai risultati cui giunge il Direttore dell'esecuzione della fornitura, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 21 ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DEL COLLAUDO

La ditta non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo né può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi all'atto del collaudo ma vengono in seguito accertate; in tal caso la Ditta è invitata ad assistere ad eventuali visite di accertamento dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

In assenza della Ditta il verbale redatto fa egualmente stato contro di essa.

Art. 22 FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

Salvo diversa indicazione contrattuale, la Ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati nel momento della consegna o a collaudo entro 7 giorni dalla data

del verbale del Direttore dell'esecuzione della fornitura da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della Committenza di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, la Committenza ha facoltà di spedire in assegno alla Ditta i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno tutte le spese di facchinaggio e spedizione; ovvero di trattenerli nei magazzini dei giardini della Reggia di Venaria Reale, contro l'applicazione in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti, per ogni giorno di ritardo.

I magazzini non rispondono dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate né dell'eventuale incendio.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti alla Ditta o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con la Committenza.

Art. 23 GARANZIE

Ai sensi dell'art.113 D.Lgs.163/06 s.m.i. all'atto della stipulazione del contratto, a garanzia degli impegni assunti la Ditta aggiudicataria , a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, dovrà costituire la cauzione secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente Capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 113, D. Lgs .163/2006, la fideiussione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 25 RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'intero contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale annuale
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto;

- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.
- Termine di consegna e reiterata morosità dell'appaltatore. In particolare , qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna, l'Amministrazione potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., fermo restando l'applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni all'appaltatore. Trascorso tale ulteriore termine l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto affidando a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa non effettuata dall'appaltatore.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committenza non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Committenza si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 26 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità giudiziaria competente è quella del foro di Torino.

Art. 27 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipula e registrazione del contratto sono a carico del ditta aggiudicatrice.